



IISS "MARCONI-HACK"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. Marconi"

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE "M. Hack"

CORSO SERALE per Giovani e Adulti



Comunicato n° 40 / DIR

Bari, 25 settembre 2024

Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al sito WEB/RE
e p.c. al DSGA

Oggetto: Validità anno scolastico – Deroghe al limite di assenza stabilito dalla normativa

Con la presente si forniscono informazioni rispetto a quanto in oggetto specificato:

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO E ADEMPIMENTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato** (art. 14, c. 7, D.P.R. 122/2009).

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Si precisa che **nel conteggio delle ore di assenza sono da considerarsi anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate**. Per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC con regolare permesso annuale di entrata posticipata/uscita anticipata, le ore di insegnamento della Religione cattolica non confluiranno nel conteggio finale.

Ore annuali massime di assenza per tutti gli indirizzi dell'Istituto Tecnico (quinquennio): n. 264;
Ore annuali massime di assenza per tutti gli indirizzi del Liceo (primo e secondo anno): n. 223;
Ore annuali massime di assenza per tutti gli indirizzi del Liceo (terzo, quarto e quinto anno): n. 248.

La normativa vigente (Decreto legislativo 59/2004 e successive modificazioni, DPR 122/2009, Circolare ministeriale 1483 del 4 marzo 2011) consente alle istituzioni scolastiche di stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, **nel caso di assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**.

DEROGHE AL MONTE ORE ANNUALE DI ASSENZE

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 06 settembre 2024, ha deliberato i seguenti criteri generali che specificano i casi eccezionali, certi e documentati idonei a legittimare speciali deroghe al limite massimo di assenze consentite dalla normativa vigente, **a condizione che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**.

1. **Gravi motivi di salute adeguatamente documentati** (assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione ed eventuale successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un

medico del SSN; **assenze di almeno cinque giorni continuativi** motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica attestate da un medico del SSN; **assenze per terapie o cure programmate** attestate da un medico del SSN)

Le deroghe per gravi motivi di salute hanno quale presupposto imprescindibile la presentazione da parte della famiglia, entro la fine dell'anno scolastico, delle attestazioni mediche rilasciate dal medico di medicina generale, da ASL o da presidi ospedalieri. Tale documentazione dovrà essere trasmessa dalla famiglia per posta elettronica al coordinatore di classe e, in copia, a bais063003@istruzione.it.

2. **Donazioni di sangue.** La documentazione, rilasciata dall'ente riportante data, nome studente e la dicitura "donazione di sangue", dovrà essere trasmessa dalla famiglia per posta elettronica al coordinatore di classe e, in copia, a bais063003@istruzione.it.
3. **Partecipazione ad attività sportive/agonistiche (gare, campionati, competizioni, olimpiadi) organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.**

Ai fini della richiesta di deroga, si fa presente che la deroga è valida per le sole summenzionate attività. **Non sono ammesse deroghe per assenze dovute ad allenamenti.**

La famiglia di volta in volta, per ogni singolo evento, dovrà trasmettere per posta elettronica al coordinatore di classe e, in copia, a bais063003@istruzione.it, prima della data in cui è programmato l'evento, una certificazione prodotta su carta intestata della società sportiva/federazione e sottoscritta dal presidente che dovrà riportare il nome dell'Associazione Sportiva/Federazione, che la stessa sia riconosciuta dal C.O.N.I., il numero di tessera e il nome e cognome dell'atleta interessato, il giorno dello svolgimento dell'evento, specificando necessariamente anche quale tra le seguenti attività trattasi: gare, campionati, competizioni, olimpiadi.

Non sono accettati calendari cumulativi degli impegni dell'atleta. Non saranno prese in considerazione certificazioni difformi o incomplete.

4. **Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale** (Nota Miur 30625 2019).

Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere così documentate: la famiglia trasmetterà per posta elettronica al coordinatore di classe e, in copia, a bais063003@istruzione.it, la documentazione, rilasciata dalle autorità preposte, che attesti la visita effettuata.

5. **Assenze di alunni stranieri per viaggi nei Paesi di origine per motivi religiosi e di tradizione culturale.**

Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere così documentate: la famiglia informerà il coordinatore di classe del viaggio programmato e, al rientro, trasmetterà per posta elettronica, al coordinatore di classe e in copia a bais063003@istruzione.it, la documentazione attestante il viaggio/permanenza all'estero (biglietti di aereo, treno o altri titoli di viaggio).

La documentazione relativa alle assenze di cui sopra deve essere inserita nel fascicolo personale dello studente. Essa rientra a pieno titolo tra i dati sensibili ed è quindi soggetta alla normativa sulla "Privacy" applicata nell'Istituto.

I coordinatori sono tenuti a dare tempestivamente, e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a studenti e famiglie perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Costituisce assolvimento dell'informativa il fatto che i genitori hanno come strumento di verifica del numero delle assenze l'accesso attraverso le proprie credenziali al Registro Elettronico.

Il mancato conseguimento, fatte salve le deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.P.R. 122 del 2009, la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Il Dirigente Scolastico
f.to* Prof.ssa Rosanna Brucoli

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93